

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE**

“ ASSOCIAZIONE FILARMONICA DALMINE APS”

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto degli articoli 14-42 del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 l'associazione di promozione sociale denominata:

“ Associazione Filarmonica Dalmine APS”

Di seguito denominata Associazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in Dalmine (BG). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica statutaria, ma deve essere deliberato nel Verbale del Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Su proposta e deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi, filiali o sezioni secondarie ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.
4. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Runts, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi " Associazione Filarmonica Dalmine APS".
5. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
6. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - (Statuto)

1. L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. In caso di contrasto tra le clausole dell'Atto costitutivo e quelle dello Statuto prevalgono le seconde.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

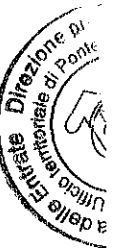
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali regolamenti interni di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 - (Finalità)

1. L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale, e si attiene ai seguenti principi:
 - Assenza del fine di lucro;
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività delle cariche;
 - Gratuità delle cariche associative;
 - Gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017) che svolgono la loro attività in modo personale e spontaneo;
 - Assenza di discriminazione in base al genere, religione, etnia e condizioni sociali ed economiche;
 - Divieto della distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali compresi i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci. L'attribuzione dei ruoli del Consiglio Direttivo (Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, ...) viene stabilita internamente dai consiglieri durante la prima riunione utile, ad esclusione della carica di Presidente eletto in modo diretto dall'Assemblea dei Soci.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - Promuovere e valorizzare la cultura musicale e le tradizioni musicali bandistiche e corali, con particolare attenzione alle attività rivolte alla collettività locale;
 - Promuovere e diffondere tra i giovani e gli adulti lo studio, la pratica strumentale, l'approfondimento e la diffusione della cultura musicale, favorendo, in particolare tra gli associati, la costituzione di gruppi strumentali e/o vocali;
 - Promuovere e diffondere le attività musicali didattiche tramite l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione, formazione e specializzazione musicale, anche in collaborazione con altri enti, con la pubblica amministrazione e realtà associative del territorio;
 - Diffondere e valorizzare la cultura musicale, promuovendo e organizzando manifestazioni culturali e artistiche, concerti, rassegne musicali, raduni, concorsi, saggi, conferenze e ogni altra forma di spettacoli ed esibizioni musicali, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni ed associazioni;
 - Curare la pubblicazione di bollettini, circolari, riviste, periodici, libri e stampati in genere attinenti all'attività musicale;
 - Promuovere l'attività musicale degli artisti valorizzandone le opere, l'immagine e l'ingegno;





- Offrire un insegnamento musicale adeguato alla crescita di ogni individuo e alla partecipazione alle attività musicali collettive, oltre a favorire l'eventuale prosecuzione degli studi musicali presso scuole di ogni ordine e grado;
- Svolgere o promuovere ogni altra attività in linea con le proprie finalità sociali e culturali, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

ART. 6 - (Attività)

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale a favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale:
 - D) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - I) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - L) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle disposizioni di legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017, anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. Per la realizzazione di tali attività, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare potrà anche:
 - Assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e collaborazioni di varia natura, anche ricorrendo ai propri soci nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017;
 - Gestire, possedere o dare in locazione qualsiasi tipo di bene sia immobile che mobile, nonché compiere ogni operazione e atto necessario a concludere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario necessarie e attinenti al perseguimento delle finalità sociali;
 - Collaborare con Enti, Istituzioni e Associazioni anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e accordi;

- Richiedere sovvenzioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati;
- Attuare operazioni di natura commerciale in conformità e nel rispetto della normativa in vigore, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, contratti di sponsorizzazione e pubblicitari, eccetera;
- Partecipare ad altre associazioni, società e consorzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa attinente alle finalità sociali;
- Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra soggetti pubblici e privati;
- Esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- Realizzare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e dei relativi decreti attuativi, oltre che secondo le ulteriori modalità e limiti previsti dalle altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

ART. 7 - (Ammissione)

1. Sono Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta senza alcuna limitazione di numero e che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. Il numero dei Soci è illimitato, e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal D.Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione di altri Enti del Terzo Settore o enti non commerciali, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
4. Per essere ammessi a Soci dell'Associazione occorre presentare domanda (predisposta appositamente) al Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere:
 - L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapiti telefonici e di posta elettronica o altri contatti;
 - La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro e non oltre sessanta giorni da cui è pervenuta, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
6. Il diniego deve essere motivato e comunicato all'interessato entro e non oltre dieci giorni dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo; nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Avverso il diniego di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; La decisione dell'Assemblea dei Soci è inappellabile.
7. La qualifica di Socio dà diritto ad acquisire diritti e doveri senza distinzioni in categorie di soci e a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.



8. In caso di domande di ammissione come socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale. In questo caso il diritto di voto del Socio minorenne verrà fatto valere da colui che esercita la patria potestà oppure dal tutore legale, fermo restando che i minorenni non possono assumere cariche sociali.
9. Possono acquisire la qualifica di Sostenitori, ed iscritti in apposito albo, le persone, gli Enti pubblici e privati che, aderendo alle finalità dell'associazione, concorrono alla loro realizzazione con denaro o attività. Ad essi è rilasciato un attestato di benemerenzza. I sostenitori non acquistano la qualifica di soci e non sono, pertanto, assoggettati alle regole del presente statuto.
10. Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

ART. 8 - (Diritti e Doveri dei Soci)

1. Tutti i Soci hanno il diritto di:
- Partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria. In caso di minorenne la partecipazione sarà affidata anche a colui che ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale;
 - Conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee ed essere convocati, nonché prendere visione dei documenti trattati tra cui il rendiconto economico e finanziario annuale;
 - Esercitare l'elettorato attivo (la possibilità di poter esprimere il proprio voto per l'elezione delle cariche sociali e altre votazioni). In caso di minorenne il diritto di voto è espresso da colui che ne esercita la potestà genitoriale o dal tutore legale. Tutti i soci hanno diritto ad un singolo voto, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - Esercitare l'elettorato passivo (la possibilità di essere eletti a ricoprire cariche sociali), limitatamente ai soci maggiorenni e purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
 - Frequentare i locali delle sedi dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nei regolamenti interni;
 - Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento in relazione all'attuazione degli scopi sociali;
 - Presentare al Consiglio Direttivo per iscritto proposte o reclami;
 - Consultare i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo sociale nelle modalità previste dal regolamento interno;
 - Comunicare il proprio recesso in qualsiasi momento, nelle modalità previste da Statuto e regolamenti.
2. Tutti i Soci hanno il dovere di:
- Rispettare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;
 - Adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il buon nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - Non arrecare danno all'Associazione, sia esso di natura materiale o immateriale;

- Partecipare alla vita sociale dell'Associazione svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Qualifica di volontario)

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'aiuto del volontario la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. La qualifica di Volontario è quindi incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito o contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento interno e secondo la normativa vigente.
4. I volontari occasionali e non occasionali, iscritti sul registro dei volontari, sono assicurati per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 10 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - Decesso;
 - Scioglimento dell'associazione;
 - Recesso volontario, comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
 - Morosità, se la quota associativa annuale non risulta essere stata versata entro tre mesi, nelle modalità e tempistiche stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - Gravi motivi morali, disciplinari o inosservanza del presente Statuto e delle decisioni degli Organi Direttivi;
 - Danni morali e materiali arrecati all'Associazione o per svolgimento da parte del socio di attività in palese contrasto con interessi e obiettivi dell'associazione.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può pertanto essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza e motivata, ratificata dalla prima Assemblea dei soci utile. Il socio può ricorrere per iscritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, contestando la motivazione dell'esclusione. Qualora dovesse essere riconfermata la decisione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.
3. Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza per morosità o esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote associative già versate. Dette quote non sono rimborsabili, sono intrasmissibili causa morte o per atto tra vivi e non sono rivalutabili.



ART. 11 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale. Quest'organo deve essere costituito obbligatoriamente qualora vengano superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017;

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'Art.30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 comma 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Tutti gli organi sociali restano in carica Quattro esercizi e sono rieleggibili.

ART. 12 - (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano democratico dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, al fine di garantire la partecipazione, il pluralismo e l'eguaglianza tra i soci. È il luogo di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; In assenza di quest'ultimo sarà presieduto da un membro del Consiglio Direttivo designato dall'Assemblea stessa.
3. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro soci. 100
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro una delega scritta. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento. La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
5. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
6. Tutti i soci hanno diritto di voto. In caso di presenza di soci minorenni, il voto sarà espresso da colui che esercita la patria potestà o dal tutore legale.
7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le singole persone e le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, che saranno svolti a scrutinio segreto, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
8. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno dei lavori e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail, lettera, raccomandata a mano o altro mezzo ritenuto idoneo, spedita ad ogni socio al recapito risultante dal libro soci e divulgata mediante affissione nella sede dell'Associazione. È ammessa la pubblicazione anche sul sito internet, sui social o su altre piattaforme utilizzate dall'Associazione.

9. L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio la nomina delle cariche sociali ed eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno.
10. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei soci e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
11. L'Assemblea può avvenire anche a mezzo videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei singoli partecipanti e garantire loro il diritto di voto. Sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal verbalizzante e sottoscritto anche dal Presidente. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale secondo le modalità previste dai regolamenti interni.

ART. 13 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
 - Stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente, scegliendoli tra i propri soci;
 - Nominare e revocare (se richiesto) i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
 - Approvare il bilancio di esercizio con il rendiconto consuntivo e le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
 - Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - Redigere, modificare e revocare i regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - Approvare il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
 - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto su indicazione del Consiglio Direttivo;
 - Deliberare la trasformazione, la scissione, la liquidazione (che può avvenire per l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, l'impossibilità di funzionamento o l'inattività dell'Assemblea, la mancanza di Soci);
 - Deliberare sulla vendita o cessione del patrimonio immobiliare se presente;
 - Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e attribuire i poteri dei liquidatori.

ART. 14 - (Validità Assemblee)



1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita tanto in prima quanto in seconda convocazione, da tenersi ad almeno a 24 ore di distanza, in presenza dei tre quarti (3/4) dei Soci in proprio o in delega; riguardo le modifiche allo Statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (sia in prima che in seconda convocazione), mentre per gli altri casi delibera con il voto favorevole (sia in prima che in seconda convocazione) dei tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di tre e massimo di undici membri (compreso il Presidente) eletti direttamente dall'Assemblea tra i propri soci maggiorenni.
2. All'interno del Consiglio Direttivo si sceglieranno, entro sette giorni dall'avvenuta Assemblea, le figure del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere; il Presidente viene invece eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci.
3. Non può essere nominato consigliere - e, se nominato, decade dal suo ufficio - l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Dura in carica Quattro esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. 100
Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente (oppure quando la metà più uno dei suoi componenti lo richieda per iscritto) mediante comunicazione scritta - inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza - tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e per conoscenza anche agli Organi di Controllo o di Revisione (se eletti). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque regolarmente convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i membri dell'Organo di Controllo o di Revisione (se eletti).
6. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e l'organo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto non può essere dato in rappresentanza.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare esperti esterni, responsabili interni all'associazione, rappresentanti istituzionali, soci e non soci, senza diritto di voto e per la sola trattazione di argomenti all'ordine del giorno per i quali è necessaria la loro presenza e il loro parere.

- verbalizza e redige accuratamente la documentazione prevista per l'Associazione:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti (se eletto);
 - d. il registro dei volontari non occasionali; Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.
- può venire delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l'Assemblea e il Consiglio Direttivo qualora sia assente anche il Vicepresidente.

ART. 18 - (Tesoriere)

1. Il Tesoriere, eletto internamente al Consiglio Direttivo:
 - sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - redige le scritture contabili e provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
 - prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea dei soci;
 - ha in consegna i beni associativi inclusa la cassa sociale;
 - controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili;
 - effettua le operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - è titolare di deleghe per operare sui conti correnti bancari/postali e altri servizi finanziari dell'Associazione, nelle forme e nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel verbale di assegnazione delle cariche sociali.
2. Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario e/o Tesoriere, non tra Segretario e Tesoriere.

ART. 19 - (Organo di Controllo)

1. Qualora i ricavi o altri parametri dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci elegge un organo di Controllo, che può essere monocratico oppure formato da un collegio composto da Tre membri.
2. L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di Controllo anche qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'Art. 2397 comma 2 del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per Quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al Quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
7. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
10. L'Organo di Controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni

ART. 20 - (Organo di Revisione legale dei conti)

1. Al superamento dei parametri di cui all'art. 31 comma 1 del Codice del Terzo Settore o se ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti dell'apposito registro.
2. In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore legale dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
3. Il Revisore o la società di revisione così nominati restano in carica
Quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al
Quarto esercizio e sono rieleggibili.

ART. 21 - (Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a. il libro dei Soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (se eletto);
 - e. il registro dei Volontari; Come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021, è possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale;
 - f. eventuali altri libri che tengano traccia delle decisioni di ulteriori organi sociali.

ART. 22 - (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito secondo quanto previsto nell'atto costitutivo, e potrà essere incrementato:
 - dai beni mobili, beni registrati mobili e beni immobili che possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati;
 - dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
 - da donazioni, legati, lasciti.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili che sono collocati nella sede o nelle sedi dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede principale dell'Associazione e può essere consultato dai soci nelle modalità previste dai regolamenti interni.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative annuali e altri tipi di contributi dei Soci;
 - proventi derivanti da corrispettivi specifici per servizi resi nei confronti dei Soci;
 - contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - eventuale attività commerciale;
 - attività di raccolta fondi;
 - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - rimborsi da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art.85 comma 6 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - proventi da attività diverse di cui all'Art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e di altre norme, in quanto applicabili.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



ART. 23 - (Esercizio finanziario e Bilancio)

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti di bilancio sono annuali e devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
3. Il bilancio si compone di:
 - Conto Economico e Stato Patrimoniale (o del Rendiconto Economico Finanziario nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 delle cosiddette APS minori) completo dell'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;

- Relazione di missione (se necessario) che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
 5. Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione, redatta a cura dell'Organo di Revisione Legale (se eletto), che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione dell'Associazione. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
 6. È redatto il Bilancio sociale, se previsto, nei casi e nei modi indicati dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
 7. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art.4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi sociali e agli Organi di Controllo.
 8. Se l'Associazione ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, pari o superiori a 10.000 euro, da parte della Pubblica Amministrazione o di soggetti di cui all'Art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013, dovrà pubblicare nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (Art.4 comma 2 del D.Lgs. 117/2017) i contributi pubblici ricevuti entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
 9. Il deposito del bilancio e rendiconto consuntivo presso il RUNTS, a cura del Presidente e previa approvazione degli stessi in Assemblea dei Soci, deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 24 - (Pubblicità e trasparenza)

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori: il libro soci, il libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere, e sono regolate da eventuali regolamenti interni.

ART. 25 - (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - (Personale retribuito)



1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito e assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di Volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento interno adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci straordinaria, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.
3. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
4. L'Assemblea che nomina il Liquidatore provvede a determinarne i poteri; il Liquidatore opererà a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al Codice civile.
2. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale dell'Assemblea dei Soci la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

